

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO FIORENTINO FI VIA DELLA
CASINA 2

Numero REA: FI - 343766

Codice fiscale: 03249190483

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Repertorio n. 61.404 e Fascicolo n. 26.375.	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Sesto Fiorentino la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE – Società Cooperativa Agricola".	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, mentre l'istituzione di sedi secondarie sarà deliberata dall'Assemblea dei soci.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 e all'art. 4	

	della Legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Società svolge la sua attività nell'ambito della integrale applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo i principi dalla stessa proclamati; persegue le riforme di struttura economiche e sociali in essa contenute, e quindi promuove proprie iniziative anche in forma unitaria con le forze sindacali; aderisce o partecipa alle iniziative promosse dalle organizzazioni cooperative, sindacali e contadine, volte a propugnare la realizzazione dei principi di cui sopra.	
	La Società, nello spirito ed in conformità alle vigenti legislazioni sull'occupazione giovanile, si propone di favorire ai giovani l'accesso al lavoro agricolo in modo dignitoso, contribuendo all'affermazione dell'importanza primaria del lavoro agricolo e con ciò perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale inerenti istruzione e formazione nonché di tutela della natura e dell'ambiente.	
	In particolare la Società si propone, attraverso il lavoro, di:	
	- lenire il disagio, impedire l'emarginazione, condurre alla piena dignità persone a rischio di esclusione sociale in un'ottica di raf-	

	forzamento e sostegno alla normalità;	
	- creare un ambiente capace di vera accoglienza, rispettoso	
	della persona e in grado di valorizzare e sviluppare le più picco-	
	le e nascoste capacità delle persone svantaggiate;	
	- condividere le ansie e le preoccupazioni con coloro che si oc-	
	cupano di queste persone, cercando risposte concrete e adegua-	
	te ai loro bisogni;	
	- dare occupazione costante, attiva e reale alle persone inserite	
	nelle attività della Società, secondo le capacità di ciascuno;	
	- favorire l'integrazione delle persone nel gruppo lavorativo in	
	costante relazione e confronto con il mondo esterno.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei vo-	
	lontari e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in	
	questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'au-	
	togestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi	
	dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comu-	
	nità, si propone di cooperare attivamente, con altri enti coope-	
	rativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo	
	quello di contribuire a creare le condizioni favorevoli per il razio-	
	nale sfruttamento dei terreni agricoli, per l'applicazione delle	

	tecniche agrarie più moderne, rendendo elastica la dimensione	
	delle aziende, delle colture, degli allevamenti e delle attività loro	
	connesse, assicurando un aumento della produttività del lavoro	
	agricolo.	
	La Cooperativa si propone quindi di garantire, tramite la gestio-	
	ne in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci	
	lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qual-	
	siasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compre-	
	so il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contri-	
	buisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italia-	
	ne.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio di atti-	
	vità agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, con parti-	
	colare riferimento alla coltivazione dei terreni e al lavoro agrico-	
	lo. La Cooperativa potrà, altresì, gestire aziende agricole, curare	

	il recupero e la manutenzione di aree rurali, parchi ed aree ver-	
	di, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del	
	patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità	
	così come definito dalla legge.	
	In particolare la Società potrà:	
	a) comprare, o assumere in affitto, in comodato o in qualunque	
	altra forma, terreni agricoli o boschivi e fabbricati rurali, per col-	
	tivarli ed utilizzarli in conduzione diretta;	
	b) acquistare o noleggiare e gestire macchine agricole e gli stru-	
	menti tecnici occorrenti per l'agricoltura anche perseguendone	
	la gestione in forma associata con altre Società cooperative e	
	con altri produttori agricoli;	
	c) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curarne la	
	conservazione, provvedere alla loro trasformazione e alla loro	
	vendita, sia direttamente sia aderendo e partecipando ad orga-	
	nismi cooperativistici o ad associazioni di produttori, organismi	
	e associazioni che si pongano come obiettivo immediato e futu-	
	ro, il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agri-	
	coli, l'eliminazione della rete di intermediazione, e quindi la par-	
	tecipazione diretta sul mercato;	
	d) assumere appalti o subappalti per l'esecuzione di lavori agri-	
	coli in genere connessi con le proprie capacità produttive di ser-	
	vizi o di lavori, in opere di manutenzione ambientale finalizzati	
	alla cura e manutenzione del territorio, ivi compresi quelli con-	
	nessi con il patrimonio edilizio, sia con privati che con enti pub-	

	blici;	
	e) acquistare, assumere in locazione o in comodato fabbricati	
	da adibire agli usi inerenti alla conduzione agricola e alla tra-	
	sformazione dei prodotti o comunque finalizzati al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, ai servizi amministrativi e legislativi	
	della Cooperativa, nonché gli alloggi per chiunque sarà necessa-	
	rio in quanto finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali;	
	f) gestire allevamenti zootecnici, avicoli, e ogni altro genere di	
	allevamento ai fini della migliore utilizzazione e remunerazione	
	dei prodotti e sottoprodotti aziendali: quanto sopra anche in for-	
	ma associativa come previsto dalla lettera d);	
	g) promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra	
	e degli allevamenti, la sistemazione razionale dei fabbricati e	
	delle abitazioni;	
	h) favorire la vita comunitaria, presso la Cooperativa o le filiali,	
	succursali o simili ovunque costituite, dei soci, delle loro fami-	
	glie e delle persone comunque interessate dall'attività della Co-	
	operativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	i) assumere mutui passivi, scoperti di conto corrente bancario,	
	finanziamenti agrari e ordinari a breve, medio e lungo termine,	
	con la prestazione delle garanzie anche reali sui beni sociali, che	
	di volta in volta saranno richieste;	
	l) accogliere, ospitare, assistere e riabilitare disadattati e porta-	
	tori di handicap, anche minori, nonché promuovere il lavoro vo-	
	lontario di soci e non soci comunque finalizzato al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali;	
	m) ricevere da enti pubblici e da privati contributi sia per l'eser-	
	cizio dell'attività agricola, sia per il concorso alle spese per l'in-	
	serimento nell'attività agricola e per l'opera di recupero delle	
	persone a rischio di marginalità sociale;	
	n) esercitare la prestazione di servizi agricoli o di qualunque ge-	
	nere, finalizzati alla riabilitazione ed al recupero di persone so-	
	cialmente disadattate o di portatori di handicap, quali l'attività	
	di frangitura di olive, il giardinaggio e la cura del verde in gene-	
	re, il maneggio e l'attività di custodia di animali e cose, e co-	
	munque tutto ciò che sia considerato utile od opportuno per il	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	o) promuovere la formazione dei soci e/o dei dipendenti e/o di	
	qualunque persona immessa nelle attività della società diretta-	
	mente o avvalendosi delle strutture di organizzazioni esterne.	
	La Cooperativa potrà quindi svolgere qualunque attività connes-	
	sa o affine a quelle sopraelencate, potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, direttamente o indirettamente loro	
	connessi, attinenti ai medesimi con esclusione delle attività tipi-	
	che di intermediazione mobiliare o di intermediazione finanzia-	
	ria.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	

	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi	
	o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in	
	A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente	
	statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi	
	compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'ado-	
	zione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate al-	
	lo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg-	
	ge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri stru-	
	menti finanziari ed assumere partecipazioni in imprese o altri	
	enti a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fis-	
	sati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	
	I soci:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla forma-	
	zione degli organi sociali e alla definizione della struttura di di-	
	rezione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizza-	
	zione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e participa-	
	no al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per i requisiti tecnico-professionali, la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione posso-	
	no partecipare direttamente ai lavori della cooperativa - in rap-	
	porto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile - e	
	svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, tra cui in particolare il sostegno alle persone svan-	
	taggiate;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e con	
	i limiti della Legge n. 381/91. Ai sensi della normativa vigente i	

	soci volontari devono essere iscritti in una sezione separata del	
	libro soci;	
	c) soci sovventori, che sostengono i programmi di sviluppo, di	
	ristrutturazione o di potenziamento dell'attività aziendale.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate la cui natura e attività siano coerenti con quelle della So-	
	cietà.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costi-	
	tuiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci, in una apposita sezione	
	in base alla appartenenza a ciascuna della categorie indicate.	
	I soci dovranno:	
	a) essere di buona condotta civile e morale;	
	b) impegnarsi a non svolgere attività concorrenziali con quelle	
	della Cooperativa, nè direttamente nè per interposta persona;	
	c) impegnarsi a prestare la propria attività con diligenza secon-	
	do le modalità e le direttive degli organi della Cooperativa e ad	
	osservare lealmente le disposizioni del presente statuto, le deli-	
	bere degli organi sociali e le norme del regolamento interno.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci coo-	
	operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in	

	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci la-	
	voratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del	
	presente statuto che intendano completare la loro formazione o	
	valutare in modo graduale il proprio inserimento nella coopera-	
	tiva.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale	
	verrà fissata, nei limiti di legge, dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	
	solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e	
	non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Ci-	
	vile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effet-	
	to tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutua-	
	listico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del pre-	
	sente statuto:	

	a) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	c) l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel	
	periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	d) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad al-	
	meno due riunioni assembleari.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di ammini-	
	strazione anche prima della scadenza del periodo fissato al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei di-	
	ritti spettanti ai soci ordinari dovrà presentare apposita doman-	
	da al Consiglio di Amministrazione. Il passaggio alla categoria	
	ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'inte-	
	ressato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento il Consiglio di Amministrazio-	
	ne deve notificare la deliberazione all'interessato entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della domanda.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	

	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione delle complete generalità del richiedente;	
	b) l'indicazione della attività eventualmente svolta;	
	c) la categoria di socio a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, di attenersi alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali;	
	e) la dichiarazione di impegno al versamento della quota sociale	
	in caso di ammissione;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	Nel caso di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	c) il nome della persona delegata a rappresentarla nei rapporti	
	con la Cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisi-	
	ti di cui al precedente art. 5, delibera insindacabilmente sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo sco-	

	po mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) gior-	
	ni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo sta-	
	tuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consi-	
	glio di amministrazione:	
	- della quota associativa per l'importo risultante dall'Atto Costi-	
	tutivo;	
	- del diverso importo che potrà essere deliberato eventualmente	
	determinato dall'Assemblea per le successive ammissioni;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se	

	trattasi di persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se il socio è diverso da persona giuridica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la coopera-	
	tiva o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esami-	
	narla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Am-	
	ministrazione deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	ai successivi artt. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il re-	
	cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
	nicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazio-	

	ne potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministra-	
	zione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con di-	
	ligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incor-	
	ra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro pre-	
	visto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno	
	redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01 e nel caso di so-	
	cio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso	
	la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai Regolamenti che deriva-	
	no dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del	
	Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	

	e) che non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo nei	
	termini e nei modi indicati dal Consiglio di Amministrazione;	
	f) che non partecipi, senza giustificato motivo, ad iniziative so-	
	ciali dimostrando disinteresse nella propria permanenza in so-	
	cietà o che non partecipi, senza giustificato motivo, a due as-	
	semblee consecutive;	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese priva-	
	te o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rap-	
	porto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel	
	termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione so-	
	no comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio	

	di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino	

	gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data	
	del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresen-	
	terà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e	
	3 del Codice Civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d),	
	e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamen-	
	to.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito deri-	
	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-	
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	

	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso que-	
	sta, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente	
	statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovven-	
	tori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto de-	
	naro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote no-	
	minative trasferibili né inferiori né superiori ai limiti di legge.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gra-	
	dimento del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	

	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di ammini-	
	strazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Con-	
	siglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di	
	Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i de-	
	stinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano	
	da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, se-	
	condo i criteri fissati al successivo art. 30.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assem-	
	blea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza	

	dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai	
	sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere al-	
	la riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ulti-	
	me graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferi-	
	menti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il ter-	
	mine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea	
	in sede di emissione delle quote a norma del precedente artico-	
	lo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per	
	i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore complessivo né inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista	
	per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non	
	possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'au-	
	torizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote	
	deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al poten-	
	ziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate	
	per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	

	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni men-	
	daci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'ac-	
	quirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora lo richiedano fondate ragioni relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società.	
	Il Bilancio annuale deve rispettare i seguenti criteri:	
	- è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto,	
	utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale duran-	

	te la vita della Cooperativa a meno che la destinazione o la di-	
	stribuzione non siano imposte per legge - in particolare nell'am-	
	bito della cooperazione - o siano effettuate a favore di altre ON-	
	LUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della me-	
	desima ed unitaria struttura o siano effettuate a favore di altre	
	ONLUS su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	- gli avanzi di gestione dovranno comunque esser impiegati per	
	la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse di-	
	rettamente connesse.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione	
	degli avanzi di gestione annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed	
	alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabi-	
	lito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restan-	
	do le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non coope-	
	ratori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i	
	dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per re-	
	munerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno a favore dei lavoratori e fruitori qualora lo consenta-	
	no le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di quote di sovvenzione e di partecipazione coope-	
	rativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in o-	
	gni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	

ORGANI SOCIALI	
Art. 25 (Organi)	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
Art. 26 (Assemblee)	
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.	
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo, o consegnata a mano con firma del ricevente, oppure mediante avviso da affiggersi in modo ben visibile nei locali della sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
Anche in difetto di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	

	1) approva il bilancio e destina gli avanzi di gestione;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovven-	
	tori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente	
	art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sullo stato di crisi ai sensi della Legge n. 142/2001;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sinda-	
	ci.	
	9) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto co-	
	stitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto;	
	11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competen-	
	za dalla legge e dal presente statuto.	
	L'Assemblea è straordinaria quando ha per oggetto modifiche a	
	presente statuto, compresa la proroga di durata e lo sciogli-	
	mento anticipato, nonché la nomina e poteri dei liquidatori, o i-	
	stanza di amministrazione controllata.	
	E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da	

	un notaio.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approva-	
	zione del bilancio sociale e per gli altri atti sociali.	
	Essa può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Am-	
	ministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di	
	argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione,	
	facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria e in sede	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria,	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della al-	
	zata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Dovrà essere adottata la votazione a scrutinio segreto qualora si	
	trattino argomenti riferiti a specifiche persone.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza re-	

	lativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con o-	
	gni altro mezzo ammesso dalla legge.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscrit-	
	ti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso	
	specificato: un voto per capitale sottoscritto inferiore a Euro	
	2.500 (duemilacinquecento); due voti per capitale sottoscritto	
	superiore a Euro 2.500 (duemilacinquecento) ed inferiore a Euro	
	5.000 (cinquemila); tre voti per capitale sottoscritto superiore a	
	Euro 5.000 (cinquemila) ed inferiore a Euro 7.500 (settemilacin-	
	quecento); quattro voti per capitale sottoscritto superiore a Eu-	
	ro 7.500 (settemilacinquecento) ed inferiore a Euro 10.000	
	(diecimila); cinque voti per capitale sottoscritto superiore a Euro	
	10.000 (diecimila).	
	I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea	
	possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un al-	
	tro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Ammini-	
	stratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'As-	

	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o	
	dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto	
	da un notaio.	
	Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di vol-	
	ta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai	
	soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio dura in carica tre anni, e scade alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica e i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di	
	elezione, nomina nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.	

	Art. 33 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	In particolare il Consiglio di Amministrazione:	
	a) cura l'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea;	
	b) elabora e predispone i bilanci da presentare alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea con l'osservanza delle pertinenti norme di legge;	
	c) fissa le direttive per la gestione dell'azienda sociale e per l'organizzazione dell'attività lavorativa dei soci;	
	d) delibera su tutti i rapporti contrattuali che interessano la Società, sulla stipula di contratti di qualunque natura e contenuto, compresi i contratti di acquisti immobiliari, di mutuo, di finanziamento ordinario ed agrario, di consensi ad iscrizioni ipotecarie sui beni della Società, di compra e di vendita di beni mobili compresi i mobili iscritti in pubblici registri;	
	e) assume e licenzia i dipendenti fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	f) delibera su quanto previsto nel presente Statuto come di competenza del Consiglio;	
	g) delibera sull'adesione della Cooperativa ad organizzazioni cooperative e di produzione;	
	h) delibera su qualsiasi argomento attinente all'amministrazione	

	della Società ed al compimento di tutti gli atti necessari o utili	
	comunque preordinati all'attuazione degli scopi sociali.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, al Presidente e/o ad uno o più dei suoi	
	componenti.	
	Nei limiti della delega ciascuno avrà la rappresentanza della So-	
	cietà di fronte a terzi.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Ammini-	
	strazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori, Instito-	
	ri, Preposti e Procuratori speciali.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella	
	sede sociale o in altro luogo, tutte le volte nelle quali vi sia ma-	
	teria su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da	
	almeno un terzo degli Amministratori.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in ca-	

	so di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386	
	del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Am-	
	ministratori nominati dall'Assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve	
	essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Ammini-	
	stratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresen-	
	tanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle de-	

	leghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammini-	
	strazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o ca-	
	tegorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente in-	
	sorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti	
	disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composi-	
	zione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazio-	
	ne della Camera di Commercio di Firenze, oppure in base alla	
	procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposi-	
	to registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su e-	
	spressa e concorde richiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	(sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso	
	periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla	
	cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	40 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia og-	
	getto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assem-	
	bleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tut-	
	te le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accetta-	
	zione espressa è condizione di proponibilità della domanda di a-	
	desione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	
	della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidato-	
	re è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000	
	(cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura ci-	
	vile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono	
	nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tri-	
	bunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dal-	
	l'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine	
	per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma	
	2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una	
	C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa	
	nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al	
	momento della costituzione, le regole procedurali cui si atter-	
	ranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fis-	
	sare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate	
	dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusio-	
	ne, la mancata esecuzione della decisione definitiva della con-	
	troversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusio-	
	ne del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	

	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ai sensi di legge.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea provvede alla	
	nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il	
	compenso.	
	In caso di cessazione e scioglimento della cooperativa l'intero	
	patrimonio sociale risultante dal bilancio di liquidazione sarà de-	
	stinato nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci	
	ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23,	
	lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Solamente se tali fondi non sino in essere la devoluzione potrà	
	essere fatta ad altra ONLUS oppure a fini di pubblica utilità,	
	sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della Leg-	
	ge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione im-	
	posta dalla legge.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il	
	funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	

	verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli avanzi di gestione annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative sociali previste dalla Legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	REGISTRATO A FIRENZE 2 IL 3 APRILE 2009 AL NUMERO 3.564.	
	Io sottoscritto Dottor MARIO PICCININI, residente in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, attesto che la presente copia e' conforme all'originale.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.	
	Copia rilasciata ad uso della CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE.	